

REGOLAMENTO (CE) N. 1387/2000 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2000

che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti cerealicoli che beneficiano del regime specifico previsto dagli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure istituite dal regolamento (CEE) n. 1601/92 e destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento in taluni prodotti cerealicoli, alle difficoltà di approvvigionamento connesse alla situazione geografica delle isole Canarie, consistono in esoneri dai dazi doganali all'importazione e nella concessione di un aiuto per la spedizione di prodotti cerealicoli provenienti dalla Comunità.
- (2) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, tali misure sono destinate a soddisfare, nell'arcipelago, il fabbisogno per il consumo umano e per la trasformazione dei prodotti ivi elencati all'allegato. Tale fabbisogno viene valutato ogni anno nel quadro di un bilancio previsionale che può essere riveduto in corso di esercizio in funzione dell'andamento del fabbisogno nelle isole. La stima del fabbisogno delle industrie di trasformazione o condizionamento dei prodotti destinati al mercato locale o tradizionalmente spediti verso il

resto della Comunità può formare oggetto di un bilancio separato.

- (3) Per agevolare la gestione di tale bilancio, è opportuno permettere la possibilità di modificare, in una certa misura, la ripartizione delle quantità ivi previste.
- (4) È opportuno adottare un bilancio previsionale in prodotti cerealicoli per l'intero periodo annuo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 30 giugno 2001.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, secondo i casi, dell'esonero dai dazi all'importazione, per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o dell'aiuto comunitario, per i prodotti provenienti dal mercato comunitario, sono stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.